



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

Le imprese (con esclusione delle società di capitali che devono adottare il regime di contabilità ordinaria per obbligo) che, in un anno (per esempio il 2023), applicano la contabilità semplificata, devono monitorare i ricavi che conseguono nel periodo d'imposta in corso, al fine di verificare la possibilità di applicare, anche per l'anno successivo (per esempio il 2024), la contabilità semplificata, oppure se saranno tenute ad adottare la contabilità ordinaria per avvenuto superamento dei limiti.

Lo stesso controllo lo devono fare le imprese che, in un anno (per esempio il 2023), applicano la contabilità ordinaria, ma avrebbero intenzione di adottare la contabilità semplificata nell'anno successivo (per esempio il 2024).

A norma dell'articolo 18, D.P.R. 600/1973, sono ammessi alla contabilità semplificata, a partire dall'anno successivo:

- le persone fisiche che esercitano imprese commerciali, ai sensi dell'articolo 55 Tuir;
- le imprese familiari e aziende coniugali;
- le società di persone commerciali (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
- le società di armamento e le società di fatto;
- gli enti non commerciali, con riferimento all'eventuale attività commerciale esercitata;

qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 Tuir percepiti in un anno intero, non abbiano superato l'ammontare:

Studio Arioli Srl



Studio Arioli

Consulenza Fiscale Tributaria Aziendale
e del Lavoro

- di **500.000 euro** per le imprese aventi per oggetto **prestazioni di servizi** oppure;
- di **800.000 euro** per le imprese aventi per oggetto **altre attività**.

In caso di contemporaneo svolgimento di attività di prestazione di servizi e altre attività, è necessario far riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente, se è tenuta una distinta annotazione dei ricavi per ciascuna attività. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 800.000 euro. In ogni caso, qualora l'ammontare complessivo dei ricavi, relativo a tutte le attività svolte, superi il limite massimo, l'accesso al regime di contabilità semplificata è precluso.

In caso di inizio attività in corso d'anno, le soglie di ricavi vanno ragguagliate.

Attenzione

Il superamento della soglia dei ricavi, che impone il passaggio alla contabilità ordinaria, o il non superamento della soglia dei ricavi, con la conseguente possibilità di transitare dal regime di contabilità ordinaria al regime di contabilità semplificata ha sempre effetto dall'anno successivo e mai dall'anno in corso.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti

Studio Arioli Srl